



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI VISIVE

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto generale dell'Università degli Studi di Bologna, emanato con Decreto Rettorale 24 marzo 1993, n° 142, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 maggio 1993, n° 120;
- VISTO** in particolare l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo;
- VISTA** l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio del Dipartimento evidenziato nel dispositivo;
- VISTO** l'esame del Regolamento stesso da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, perfezionatosi rispettivamente nelle sedute del 12 dicembre 1995 e del 18 dicembre 1995, e le determinazioni dei citati Organi assunte sulla necessità della sua tempestiva entrata in vigore;
- VISTE ALTRESÌ** tutte le precedenti ovvero contestuali deliberazioni dei citati Organi assunte in merito all'approvazione dei Regolamenti di altri Dipartimenti, le quali prevedono disposizioni che esplicano la loro efficacia per tutti i Regolamenti dei Dipartimenti in corso di emanazione;

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

DECRETA

È emanato con efficacia immediata il seguente **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI VISIVE.**

– ART. 1 –

Oggetto del regolamento

1. – Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento delle Arti Visive, in conformità alla normativa vigente.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

– ART. 2 –

Funzioni del Dipartimento

1. – Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo docente e ricercatore ad esso afferente, sia per quanto attiene ai temi della stessa sia per quanto attiene ai metodi.
2. – Il Dipartimento collabora con le Facoltà, i Corsi di studio, le Scuole di specializzazione e dirette a fini speciali all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica.
3. – Il Dipartimento organizza ovvero concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di propria competenza.
4. – Al Dipartimento sono affidati, di norma, i programmi di ricerca nei settori scientifici di sua competenza, che si svolgono nell'Università.
5. – Al Dipartimento è affidata, di norma, l'esecuzione delle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.

– ART. 3 –

Organi del Dipartimento

1. – Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio.

– ART. 4 –

Direttore del Dipartimento

1. – Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio – fra i professori di ruolo e fuori ruolo per raggiunti limiti di età, di norma di 1ª fascia – a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto rettorale. La votazione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
2. – Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
3. – Il Direttore del Dipartimento:
 - a) rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali ed è responsabile della gestione



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

amministrativa e contabile del Dipartimento stesso, anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori;

- b) promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, di leggi, statuti e regolamenti e tiene rapporti con gli altri Organi accademici;
- c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;
- d) predispone, quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti;
- e) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli Enti interessati;
- f) mette a disposizione dei docenti e dei ricercatori i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea e degli esami finali di diploma assegnati dai corsi di studio;
- g) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro occorra per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati; registra il materiale inventariabile, anche acquistato da assegnatari di fondi finalizzati, sull'inventario generale del Dipartimento, ovvero su altri appositi inventari ove previsti da Enti finanziatori;
- h) cura che il personale tecnico-amministrativo svolga correttamente i compiti assegnatigli;
- i) designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore.

4. – Il docente di 1ª fascia più anziano di nomina, almeno 30 giorni prima della scadenza del Direttore e non prima del novantesimo giorno dalla stessa scadenza, convoca il Consiglio del Dipartimento per il rinnovo della carica. Lo stesso docente provvede alla convocazione nell'ipotesi il Direttore cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, entro 30 giorni dalla data di cessazione.



– ART. 5 –

Giunta

1. – La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, da due professori di 1^a fascia e da pari numero sia di professori di 2^a fascia sia di ricercatori, e dal segretario amministrativo con voto consultivo. Fa parte della Giunta, altresì, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. – L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti, convocate dal Direttore, e deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

3. – Gli incaricati di insegnamento fino alla loro cessazione hanno elettorato attivo per la componente relativa ai professori di 2^a fascia.

4. – In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

5. – Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla elezione.

6. – La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore del Dipartimento.

7. – Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione all'eletto subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti; qualora la graduatoria degli eletti sia esaurita si procederà ad elezioni integrative.

8. – La Giunta dura in carica per tre anni accademici: il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti.

9. – Alla Giunta del Dipartimento competono le seguenti attribuzioni:

a) collabora con il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), h), del precedente art. 4;

b) affida ai professori di ruolo di 1^a e 2^a fascia gli insegnamenti nei corsi di dottorato di ricerca, valutando le richieste degli stessi, fermo restando che a parità di qualificazione nell'area disciplinare prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore di 1^a fascia;

c) esercita a titolo deliberativo le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio.



– ART. 6 –

Consiglio

1. – Del Consiglio di Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo per raggiunti limiti di età, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori afferenti al Dipartimento nonché, fino alla loro cessazione, i professori incaricati. Il Segretario amministrativo partecipa al Consiglio con voto consultivo.

2. – Fanno parte inoltre del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, una rappresentanza dei dottorandi e una rappresentanza degli studenti. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue:

a) personale tecnico-amministrativo:

- rappresentato da due unità nel caso che i non docenti siano sei; da tre nel caso che siano in numero compreso fra sette e undici; da quattro se oltre i dodici;

b) dottorandi:

- uno;

c) studenti:

- due laureandi in discipline insegnate nel Dipartimento delle Arti Visive.

3. – In caso di parità di voti si adottano i seguenti criteri:

– per le rappresentanze di cui al punto 2. a) è eletto il più anziano di nomina e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età;

– per le rappresentanze di cui al punto 2. b) è eletto il più anziano quanto a immatricolazione ad uno dei dottorati di ricerca facenti capo al Dipartimento;

– per le rappresentanze di cui al punto 2. c) è eletto il più giovane quanto ad iscrizione universitaria e, a parità di anzianità di iscrizione, il più giovane d'età.

4. – Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla elezione.

5. – Le votazioni delle rappresentanze di cui ai punti a) e b) devono intendersi valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

6. – Le rappresentanze di cui ai punti a) e b) durano in carica un triennio; quelle di cui al punto c) un biennio. In caso di rinuncia o comunque in ogni ipotesi di cessazione l'integrazione della rappresentanza, per lo scorcio del mandato avviene attraverso surrogazione secondo le graduatorie dei non eletti.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

7. – I criteri per definire l’elettorato attivo e passivo degli studenti al Dipartimento vengono deliberati al Consiglio.

8. – La nomina dei componenti elettivi del Consiglio è disposta dal Direttore del Dipartimento.

9. – Il Consiglio:

a) detta i criteri generali per:

1) l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca;

2) l’impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti di dotazione;

b) approva le proposte formulate dal Direttore di cui ai punti c), d), e) del precedente art. 4;

c) su proposta del Collegio dei docenti di dottorato, approva l’impiego delle risorse necessarie per il conseguimento dei dottorati di ricerca;

d) formula le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché la Facoltà le coordini con le esigenze didattiche;

e) propone alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di competenza e redige un parere articolato sui candidati alla copertura degli stessi posti di ruolo.

f) esprime per i settori disciplinari di competenza del Dipartimento, pareri sull’assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà;

g) dà pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline del Regolamento didattico d’Ateneo riferibili ai settori scientifico-disciplinari del Dipartimento;

h) dà pareri in ordine ai professori a contratto ed ai tecnici a contratto per l’uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità;

i) esprime parere sulla congruità scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento presentate dai docenti e ricercatori, secondo i criteri di cui all’art. 10.3;

l) propone convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari;

m) collabora con gli organi di governo dell’Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di



formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

- n) delibera in merito all'eventuale costituzione di sezioni, ove le reputi necessarie quali articolazioni funzionali del progetto scientifico complessivo del Dipartimento;
- o) approva il regolamento di funzionamento del Dipartimento e ogni sua eventuale modifica;
- p) può proporre la disattivazione del Dipartimento;
- q) può delegare proprie attribuzioni alla Giunta secondo le modalità e i criteri previsti dallo Statuto generale d'Ateneo, con esclusione di quelle di cui ai punti a), b), c), d), e), g), l), n), o), p).

10. – Per le attribuzioni di cui al punto a) del precedente comma partecipano alle adunanze del Consiglio i professori di ruolo, i ricercatori confermati, gli assistenti nonché, fino alla loro cessazione, i professori incaricati; per quelle di cui ai punti d) ed e) limitatamente al parere articolato sui candidati alla copertura dei posti di ruolo docente, partecipano i solo componenti della fascia e superiori; per quelle di cui al punto p) partecipano i professori di ruolo, i ricercatori e gli assistenti, e la deliberazione deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

11. – Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta scritta.

12. – Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

13. – Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. L'originale del verbale resta a disposizione presso la direzione del Dipartimento; estratti dello stesso vengono trasmessi ai Presidi delle Facoltà, ai Presidenti dei Consigli di corso di studio e al Rettore per gli adempimenti di competenza.

– ART. 7 –

Sezioni

1. – Le eventuali sezioni sono costituite dal Consiglio di Dipartimento. Esse non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile né organi di governo propri.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

– ART. 8 –

Segretario amministrativo

1. – Il Segretario amministrativo fa parte della Giunta e del Consiglio a titolo consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante. Il Direttore, con il consenso del Segretario amministrativo, può affidare le funzioni di segretario verbalizzante ad altro membro dell'organo.

2. – Il Segretario amministrativo:

- a) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
- b) coordina le attività amministrative-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;
- c) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni e dei seminari.

3. – Il Segretario amministrativo individua, con il consenso del Direttore, tra il personale tecnico-amministrativo di qualifica pari o immediatamente inferiore alla propria dell'area amministrativo-contabile, chi lo dovrà sostituire, limitatamente agli atti indifferibili e urgenti, nei limiti previsti dall'art. 56.2 del Decreto Leg. vo 3/2/93, n° 29, e successive modificazioni e integrazioni, nei casi di sua assenza o temporaneo impedimento. Qualora al Dipartimento non sia assegnata alcuna unità di personale appartenente all'VIII e alla VII qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile o non sia possibile provvedere ai sensi della precedente disposizione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Segretario amministrativo o qualora non sia possibile risolvere diversamente, per la firma dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso provvede un funzionario designato dal Direttore amministrativo dell'Università.

– ART. 9 –

Fondi del Dipartimento e loro gestione

1. – Le entrate del Dipartimento sono individuate dal vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

2. – La loro gestione e quella delle spese è disciplinata dalle norme di legge e dello stesso Regolamento.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

– ART. 10 –

Afferenze al Dipartimento di docenti e ricercatori

1. – L’afferenza di nuovi docenti e ricercatori al Dipartimento è disposta dal Rettore sentito il Dipartimento. Essa decorre dall’inizio di ogni anno accademico.
2. – Per i docenti e ricercatori di nuova nomina l’afferenza decorre dalla data di presa di servizio.
3. – Per l’afferenza al Dipartimento si tiene conto della congruità scientifica del settore scientifico-disciplinare del richiedente con le finalità del Dipartimento stesso.

Dal Rettorato, addì 23 FEB. 1996